

Pubblicato il 22/10/2018

N. 05165/2018 REG.PROV.CAU.  
N. 07625/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ID: 15034535|23/10/2018

IAVR

ha pronunciato la presente

### ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7625 del 2018, proposto da WWF Italia ONG Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Lega per l'Abolizione della Caccia Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocato Alessio Petretti e dall'Avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;

### *contro*

Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Costanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Andrea Del Vecchio in Roma, viale Giulio Cesare, n. 71;

***nei confronti***

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Federcaccia Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ambito Territoriale Caccia AN2, non costituito in giudizio;

***e con l'intervento di***

*ad opponendum*:

Associazione Nazionale Libera Caccia (ANLC), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonella Anselmo e dall'Avvocato Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Antonella Anselmo in Roma, corso di Francia, n. 197;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare n. 195 del 13 settembre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sez. I, resa tra le parti, concernente l'annullamento dei seguenti atti:

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1068 del 30 luglio 2018, avente ad oggetto la «L. R. n. 7/95 art. 30- Calendario venatorio regionale 2018/2019» nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il «Documento Istruttorio» allegato alla delibera impugnata e il «Calendario venatorio regionale 2018-2019», parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché tutti i pareri degli organi competenti;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 950 del 9 luglio 2018, avente ad oggetto la «Richiesta di parere alla competente Commissione

*assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2018-2019», nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il «Documento Istruttorio» allegato alla delibera impugnata e la «Proposta di Calendario venatorio regionale 2018-2019» parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché tutti i pareri degli organi competenti;*

ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto.

visto l'art. 62 c.p.a.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, della Federazione Italiana della Caccia e di Federcaccia Marche;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l'odierna appellante, WWf Italia ONG Onlus, l'Avvocato Alessio Petretti, per la Regione Marche l'Avvocato Andrea Del Vecchio su delega dell'Avvocato Paolo Costanzi, per la Federazione Italiana della Caccia l'Avvocato Alberto Maria Bruni e per l'interveniente *ad opponendum*, l'Associazione Nazionale Libera Caccia (ANLC), l'Avvocato Antonella Anselmo;

- ritenuto che l'appello cautelare – fermo ogni ulteriore approfondimento delle questioni controverse, nel merito, da parte

del primo giudice all'esito della camera di consiglio che sarà sua cura fissare con sollecitudine, possibilmente entro il febbraio del 2019 – è assistito dal *fumus boni iuris*, dovendosi anche in questo caso rimarcare, come questo Consiglio ha già osservato in un'altra occasione (Cons. St., sez. III, 8 settembre 2018, ord. n. 4242), l'assenza, ormai da tempo, di una generale, approfondita, attualizzata, consapevole e generale pianificazione faunistico-venatoria a livello regionale;

- considerato che sul piano del *periculum in mora* sussiste un grave e irrimediabile danno, nelle more del giudizio, con riferimento all'esercizio della caccia nei siti Natura 2000 e quanto al prelievo delle specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e colombaccio nei giorni 2, 3, 6, 7, 9 e 10 febbraio 2019, attesa la incontestabile natura di patrimonio indisponibile della fauna selvatica, con la conseguente rilevanza di un interesse generale della collettività prevalente su quello dei praticanti l'attività venatoria, sicché è necessario che fino alla decisione nel merito da parte del Tribunale amministrativo regionale detto interesse generale trovi immediata tutela;

- ritenuto comunque che, per la complessità delle questioni bisognose di approfondimento nel merito da parte del primo giudice, sussistono le gravi ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello cautelare di WWF Italia ONG Onlus (Ricorso numero: 7625/2018) e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare da questa proposta, nei limiti di cui in

parte motiva, e per l'effetto sospende l'efficacia degli atti impugnati in primo grado con esclusivo riferimento ai profili ivi indicati.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tribunale amministrativo regionale per le Marche per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ove possibile, entro e non oltre il gennaio del 2019.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018, con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Massimiliano Noccelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Franco Frattini**

**IL SEGRETARIO**